

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3499

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati DI TEODORO, TOCCI, CARLUCCI e
COSSIGA**

(V. Stampato Camera n. 4981)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati il 16 giugno 2005*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 giugno 2005*

—————

**Disposizioni per la salvaguardia
del patrimonio culturale ebraico in Italia**

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il parere dell'Unione delle comunità ebraiche italiane. In sede di prima applicazione, limitatamente alla somma stanziata per l'anno 2005, il decreto è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere direttamente effettuati dall'Unione delle comunità ebraiche italiane e da soggetti o da istituzioni proprietari, possessori o detentori dei beni, ai quali le relative risorse sono assegnate secondo le procedure e le modalità per l'erogazione di contributi per interventi su beni culturali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

